

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

## Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

### Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini  
Stefan Engele

Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner  
Stefano Seppi Massimo Moser  
Andrea Tinti Michael Schieder

### Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

### Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser  
Thomas Sandrini Mariatheresia Obkircher

numero:

15i

del:

2024-01-26

autore:

Stefano Seppi  
Andrea Tinti

## Circolare

A tutti i nostri clienti

### Legge Finanziaria 2024

Di seguito Vi proponiamo una sintesi delle principali novità apportate dalla Legge Finanziaria 2024<sup>1</sup>.

#### 1 Indice

1	Indice.....	1
2	Reddito di lavoro dipendente – importi esenti per il 2024.....	2
3	Imposta sostitutiva sui premi di produttività al 5% per il 2024.....	2
4	Riduzione canone RAI per il 2024.....	2
5	Nuove aliquote IVA per i prodotti per l'igiene intima femminile e per l'infanzia.....	2
6	Riduzione dell'aliquota IVA dei pellet solo per i mesi di gennaio e febbraio 2024.....	3
7	Rivalutazione terreni e partecipazioni.....	3
8	Locazioni brevi con cedolare secca al 26%.....	3
8.1	Ritenuta operata dagli intermediari.....	3
9	Cessione di immobili che hanno fruito dell'agevolazione “superbonus” - determinazione delle plusvalenze.....	4
10	Pubblicazione delibere IMU 2023 fino al 15.1.2024.....	5
11	Novità relative ai termini di inserimento e pubblicazione delle delibere IMU.....	5
12	Cessioni di beni a turisti privati extra UE.....	5
13	Rottamazione del magazzino.....	5
14	Immobili sottoposti ad interventi con agevolazione “superbonus 110%” - Verifica presentazione della dichiarazione di variazione.....	7
15	Ritenuta sui bonifici “parlanti” all'11% dal 1.3.2024.....	7
16	Agenti di assicurazione: obbligo di ritenuta alla fonte dal 1.4.2024.....	7
17	Novità IVIE e IVAFE.....	7
18	Tassazione diritti reali di godimento.....	7
19	Cessione di metalli preziosi.....	8
20	Veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano.....	8
21	Crediti INPS ed INAIL: dal 1.7.2024 nuove regole per la compensazione in F24.....	8
22	Dal 1.7.2024 divieto di compensazioni in F24 per i soggetti con importi scritti a ruolo superiori ad € 100.000.....	8
23	Cessazione e apertura di nuove partite IVA.....	9
24	Obbligo per le imprese italiane di assicurarsi dagli eventi catastrofici.....	9

1 Legge nr. 213 del 30.12.2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29.12.2023 – S.O. 40/L

25 Indennità ISCRO per i soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS.....	9
26 Esclusione dei titoli di Stato dall'ISEE.....	10
27 Autorizzazione di spesa per la Sabatini-Ter per il 2024.....	10
28 Estensione del bonus carburanti per autotrasporto di beni in conto terzi alle spese di luglio 2022.....	10

## 2 Reddito di lavoro dipendente – importi esenti per il 2024

Limitatamente al periodo d'imposta 2024 non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, entro il limite complessivo di € 1.000<sup>2</sup>:

- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il predetto limite è aumentato a € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico<sup>3</sup>, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati.

Per l'operatività dell'aumento del limite a € 2.000 è necessario che il lavoratore dipendente dichiari al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli<sup>4</sup>.

## 3 Imposta sostitutiva sui premi di produttività al 5% per il 2024

L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui premi di produttività<sup>5</sup> erogati nel 2024 è ridotta al 5%<sup>6</sup>.

L'imposta si applica, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, nel limite di € 3.000. Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione, ad € 80.000.

## 4 Riduzione canone RAI per il 2024

Per il 2024 è prevista la riduzione da € 90 a € 70<sup>7</sup> del canone RAI per uso privato<sup>8</sup>.

## 5 Nuove aliquote IVA per i prodotti per l'igiene intima femminile e per l'infanzia

È stata soppressa l'aliquota IVA ridotta del 5%<sup>9</sup> prevista per alcuni prodotti per l'igiene intima femminile e per l'infanzia<sup>10</sup>, che passano ora all'aliquota IVA del 10%<sup>11</sup>, mentre per i seggiolini per bambini l'aliquota IVA passa al 22%.

2 Art. 1, c. 16 – Importi in deroga a quanto previsto dall'art. 51, c. 3 prima parte del terzo periodo del TUIR, in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a € 258.23 nel periodo d'imposta

3 Ex art. 12, c. 2 del TUIR

4 Art. 1, c. 17

5 Di cui all'art. 1, c. 182, della L. n. 208/2015

6 Art. 1, c. 18

7 Art. 1, c. 19

8 Di cui all'art. 1, c. 40, della L. 232/2016

9 Art. 1, c. 45

10 Soppressione nella Tabella A, Parte II-bis del DPR 633/72 dei nnrr.: 1-quinques) e 1-sexies)

11 Con modifiche ed integrazioni nella Tabella A, Parte III del DPR 633/72: riformulazione del n. 65) *latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso* e introduzione dei seguenti nuovi numeri: 114.1) *prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali* e 114.2) *pannolini per bambini*

## 6 Riduzione dell'aliquota IVA dei pellet solo per i mesi di gennaio e febbraio 2024

L'aliquota IVA per i pellet resta ridotta dal 22% al 10% solamente per i mesi di gennaio e febbraio 2024<sup>12</sup>.

## 7 Rivalutazione terreni e partecipazioni

Viene nuovamente concessa la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto<sup>13</sup> di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto, anche negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

I terreni e le partecipazioni devono essere posseduti alla data del 1.1.2024, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Al fine della rivalutazione entro il 30.6.2024 si deve provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva pari al 16% in unica soluzione, ovvero, in un massimo di 3 rate annuali di pari importo; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

## 8 Locazioni brevi con cedolare secca al 26%

Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve (di durata non superiore a 30 giorni), per i quali si sia optato per la cedolare secca<sup>14</sup>, si applica l'aliquota nella misura del 26%<sup>15</sup>. La percentuale dell'aliquota della cedolare secca è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Pertanto, in presenza di più immobili locati, la maggior aliquota del 26% trova applicazione con riferimento ai canoni relativi al secondo, terzo e quarto appartamento locato (resta fermo che il regime in esame è ammesso per la locazione breve di non più di 4 appartamenti).

A tal proposito si precisa che:

- per le locazioni "non brevi", in caso di opzione per la cedolare secca, continua a trovare applicazione l'aliquota del 21% per tutti gli immobili locati;
- l'aumento dell'aliquota al 26% è previsto solamente in caso di locazione di almeno 2 appartamenti; pertanto in caso di locazione breve di un solo appartamento, rimane applicabile l'aliquota del 21%;
- in presenza di più immobili concessi in locazione breve con applicazione della cedolare secca, viene consentito al contribuente di scegliere liberamente a quale immobile applicare l'aliquota del 21% e tale scelta va effettuata nel mod. REDDITI.

### 8.1 Ritenuta operata dagli intermediari

La ritenuta operata dagli intermediari immobiliari o dai soggetti che gestiscono portali telematici, in caso di incasso, di intervento nel pagamento dei canoni o dei corrispettivi relativi ai suddetti contratti, rimane invariata nella misura del 21%.

È stato inoltre precisato che la predetta ritenuta deve essere considerata a titolo di acconto<sup>16</sup>.

12 Art. 1, c. 46

13 Art. 1, c. 52-53

14 Ai sensi dell'art. 3 del DLgs 14 marzo 2011, n. 23

15 Art. 1, c. 63

16 Art. 63, c. 1 lett. b) – integrazione al c. 5 dell'art. 4 del DL 50/2017

## 9 Cessione di immobili che hanno fruito dell'agevolazione "superbonus" - determinazione delle plusvalenze

Come noto<sup>17</sup>, un soggetto privato che cede un immobile:

- può conseguire una plusvalenza tassabile qualora:
  - la cessione sia posta in essere da non più di cinque anni dall'acquisto, dalla costruzione o dalla donazione (in tale ultimo caso il periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante) dell'immobile ceduto;
  - ed in ogni caso, qualora la cessione abbia ad oggetto terreni edificabili;
- mentre non consegue una plusvalenza tassabile qualora:
  - la cessione sia posta in essere dopo i cinque anni dall'acquisto, dalla costruzione o dalla donazione (in tale ultimo caso il periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante) dell'immobile ceduto;
  - ed in ogni caso qualora l'immobile ceduto sia stato acquisito per successione oppure adibito ad abitazione principale del cedente o dai suoi familiari per la maggior parte del periodo compreso tra l'acquisto o costruzione e la cessione.

La plusvalenza è costituita dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo<sup>18</sup>.

Le disposizioni normative sopra citate continueranno a restare valide, salvo che per gli immobili che sono stati oggetto di interventi agevolati con la detrazione del c.d. "superbonus"<sup>19</sup>, terminati da non più di 10 anni all'atto della cessione<sup>20</sup>, che invece potranno generare plusvalenze fiscalmente rilevanti<sup>21</sup>. Anche per questa nuova "categoria" di immobili, restano espressamente esclusi da tassazione quelli:

- acquisiti per successione;
- adibiti ad abitazione principale del cedente o suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni, ovvero per la maggior parte del periodo, se inferiore a 10 anni, antecedente la cessione.

Sono state stabilite specifiche modalità di terminazione della plusvalenza per questa nuova "categoria" di immobili<sup>22</sup>, che si differenziano a seconda che i lavori siano stati conclusi:

- da meno di 5 anni, se:
  - il contribuente ha fruito della detrazione del 110% ed ha optato per lo sconto in fattura o la cessione del credito<sup>23</sup>, ai fini della determinazione dei "costi inerenti" al bene ceduto non vanno incluse le spese sostenute per i predetti interventi;
  - il contribuente ha scelto invece di beneficiare della detrazione del 110% direttamente in dichiarazione dei redditi non dovrebbe trovare applicazione la nuova disposizione in esame<sup>24</sup> e quindi tra i costi inerenti possono essere incluse anche le spese per i lavori eseguiti;
- da più di 5 anni, se:
  - il contribuente ha fruito della detrazione del 110% ed ha optato per lo sconto in fattura o la cessione del credito<sup>25</sup>, tra i "costi inerenti" al bene ceduto è possibile considerare il 50% delle spese sostenute per i predetti interventi;
  - il contribuente ha scelto invece di beneficiare della detrazione del 110% direttamente in dichiarazione dei redditi non dovrebbe trovare applicazione la nuova di-

17 Art. 67, c. 1, lett. b) del TUIR

18 Art. 68, c. 1 del TUIR

19 Di cui all'art. 119 del DL n. 34/2020

20 Modifica dell'art. 67, c. 1 lett b) del TUIR ed introduzione della nuova lett. b-bis) allo stesso articolo

21 Art. 1, c. 64-66

22 Modifica dell'art. 68, c. 1 del TUIR

23 Di cui all'art. 121, DL n. 34/2020

24 La norma fa espresso riferimento esclusivamente alla casistica dello sconto in fattura e della cessione del credito

25 Di cui all'art. 121, DL n. 34/2020

sposizione in esame<sup>26</sup> e quindi tra i costi inerenti possono essere incluse anche le spese per i lavori eseguiti.

Con riferimento ai suddetti immobili oggetto di interventi “superbonus” conclusi da non più di 10 anni, è inoltre disposto che, se tra la data di cessione e quella di acquisto o costruzione, sono trascorsi più di 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione è rivalutato in base alla variazione ISTAT.

È inoltre stabilito, che la plusvalenza determinata applicando le nuove modalità sopra riportate può essere assoggettata all'imposta sostitutiva pari al 26%<sup>27</sup>.

Le novità qui sopra esposte sono applicabili a decorrere dalle cessioni poste in essere dal 1.1.2024.

### **10 Pubblicazione delibere IMU 2023 fino al 15.1.2024**

In deroga agli ordinari termini<sup>28</sup>, le delibere ed i regolamenti IMU relativi esclusivamente all'anno 2023 assumono efficacia, se sono stati inseriti nel portale del Federalismo fiscale entro il 30.11.2023 e vengono pubblicati sul portale stesso entro il 15.1.2024<sup>29</sup>.

Qualora dall'IMU calcolata sulla base dei nuovi atti pubblicati entro il 15.1.2024 e quella versata entro il 18.12.2023 in base alle delibere ed i regolamenti allora vigenti risulti<sup>30</sup>:

- una differenza a debito, l'importo dovuto va versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 29.2.2024;
- una differenza a credito, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

### **11 Novità relative ai termini di inserimento e pubblicazione delle delibere IMU**

A decorrere dal 2024, nel caso in cui termini di inserimento (14.10) e di pubblicazione (28.10) delle delibere comunali sul portale del Federalismo fiscale, cadano di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

### **12 Cessioni di beni a turisti privati extra UE**

Relativamente alle cessioni di beni effettuate nei confronti di turisti extra-UE privati per importi complessivi superiori ad € 154,94 (IVA compresa), la normativa IVA dispone<sup>31</sup> che detti soggetti possono acquistare beni in Italia senza applicazione dell'IVA ovvero con diritto di chiedere il rimborso dell'IVA assolta, a condizione che:

- il turista sia un soggetto “privato” domiciliato o residente in uno Stato extra-UE;
- i beni acquistati siano destinati all'uso personale o familiare;
- i beni siano trasportati fuori dall'UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Dalle cessioni poste in essere dal 2024 il limite sopra citato di € 154,94 viene ridotto ad € 70<sup>32</sup>.

### **13 Rottamazione del magazzino**

I soggetti esercenti attività d'impresa, che ai fini della redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali, i.c.d. “OIC adopter”, possono regolarizzare le rimanenze iniziali di magazzino (di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati<sup>33</sup>) alla si-

26 La norma fa espresso riferimento esclusivamente alla casistica dello sconto in fattura e della cessione del credito

27 Ai sensi dell'art. 1, c. 496 della L. n. 266/2005

28 Ai sensi dell'art. 13, c. 15-ter, del DL n. 201/2011

29 Art. 1, c. 72

30 Art. 1, c. 73

31 Art. 38-quater, DPR n. 633/72

32 Art. 1, c. 77

33 Art. 92 del TUIR – mentre non citate le rimanenze ex art. 93 del TUIR, ovvero le esistenze iniziali relative alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

tuazione di giacenza effettiva<sup>34</sup>. La possibilità di aderire all'adeguamento riguarda il periodo d'imposta in corso al 30.9.2023, quindi, trattasi, in generale, delle esistenze iniziali al 1.1.2023.

L'adeguamento può avvenire tramite:

- l'eliminazione parziale o totale delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi.
- l'iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse (non è quindi consentita l'iscrizione di valori precedentemente sottostimati, in quanto ciò configurerebbe una "mera rivalutazione").

L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 - mod. REDDITI 2024.

Nel caso di eliminazione di esistenze iniziali, occorre provvedere al versamento:

- dell'IVA determinata in base all'aliquota media 2023, applicata sul valore eliminato, corretto da un coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con un apposito Decreto.
  - L'aliquota media viene determinata dal rapporto tra:
    - IVA relativa alle operazioni, al netto di quella riferita alla cessione di beni ammortizzabili;
    - volume d'affari;
- dell'imposta sostitutiva ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e dell'IRAP, in misura pari al 18%, applicata alla differenza tra l'ammontare calcolato ai fini IVA (valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione) e il valore delle esistenze iniziali eliminato.

Nel caso di iscrizione di esistenze iniziali, occorre provvedere al versamento:

- dell'imposta sostitutiva del 18% sul valore iscritto (non è dovuto alcun importo ai fini IVA).

Quanto dovuto a titolo di IVA e imposta sostitutiva va versato in 2 rate di pari importo entro i seguenti termini:

- la prima rata, entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2023
- la seconda rata, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024

Il mancato pagamento delle predette somme non comporta la decadenza dai benefici, ma determina l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate nonché di quelle ancora da pagare, maggiorate dei relativi interessi e sanzioni.

L'imposta sostitutiva dovuta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'IRAP.

L'adeguamento del magazzino, non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere.

I nuovi valori:

- sono riconosciuti, a decorrere dal 2023, ai fini sia civilistici che fiscali;
- non possono essere tenuti in considerazione dall'Amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento relativo a periodi d'imposta precedenti il 2023.

L'adeguamento non ha rilevanza sui PVC consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della Finanziaria 2024 (1.1.2024).

## **14 Immobili sottoposti ad interventi con agevolazione “superbonus 110%” - Verifica presentazione della dichiarazione di variazione**

Nel caso in cui gli interventi edilizi abbiano determinato variazioni nella consistenza dell'unità immobiliare oggetto dei lavori, è richiesta la presentazione della “Dichiarazione di variazione dello stato dei beni”<sup>35</sup>.

Con riferimento agli immobili oggetto di interventi con agevolazioni superbonus 110%<sup>36</sup>, l'Agenzia delle Entrate procederà alla verifica dell'assolvimento di tale adempimento<sup>37</sup>, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.

Nei casi in cui la “Dichiarazione di variazione dello stato dei beni” non risulti presentata, l'Agenzia delle Entrate invierà al contribuente un'apposita comunicazione<sup>38</sup>.

## **15 Ritenuta sui bonifici “parlanti” all'11% dal 1.3.2024**

A decorrere al 1.3.2024 è previsto l'aumento dal 8% al 11%<sup>39</sup> della ritenuta che banche e Poste sono tenute ad operare<sup>40</sup> all'atto dell'accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l'ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per il risparmio energetico.

## **16 Agenti di assicurazione: obbligo di ritenuta alla fonte dal 1.4.2024**

Dal 1.4.2024 non è più prevista<sup>41</sup> l'esenzione dall'applicazione della ritenuta a titolo d'acconto per le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione<sup>42</sup> per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Pertanto, anche per tali provvigioni, dal 1.4.2024, è applicabile la ritenuta a titolo d'acconto del 23% sulla base imponibile pari al 50% (ovvero 20% se l'intermediario comunica al committente, preponente o mandante di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi).

## **17 Novità IVIE e IVAFE**

Sono previste le seguenti novità<sup>43</sup>:

- l'aumento dallo 0,76% al 1,06% dell'aliquota relativa all'IVIE<sup>44</sup>;
- la fissazione nella misura del 4% annuo del valore effettivo dei prodotti finanziari dell'aliquota relativa all'IVAFE qualora gli stessi siano detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal DM 4.5.99<sup>45</sup>.

## **18 Tassazione diritti reali di godimento**

Sono stati ricompresi tra i redditi diversi<sup>46</sup>, in aggiunta ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto su immobili, quelli derivanti dalla costituzione degli “altri diritti reali di godimento”<sup>47</sup>.

35 Art. 1, c. 1 e 2 del DM n. 701/94

36 Art. 119, DL n. 34/2020

37 Art. 1, c. 86

38 Art. 1, c. 87

39 Art. 1, c. 88

40 A sensi dell'art. 25 del DL 78/2010

41 Art. 1, c. 89-90

42 Prevista dall'art. 25-bis, c. 5 del DPR 600/73

43 Art. 1, c. 91

44 Art. 19, c. 15 del DL n. 201/2011

45 Art. 19, nuovo c. 20-bis del DL n. 201/2011

46 Di cui all'art. 67, c. 1, lett. h) del TUIR

47 Art. 1, c. 92, lett. a) e b)

## 19 Cessione di metalli preziosi

La plusvalenza derivante dalla cessione di metalli preziosi<sup>48</sup>, in mancanza della documentazione del prezzo d'acquisto, si intenderà pari al 100% (in luogo del previgente 25%<sup>49</sup>) del corrispettivo della cessione.

## 20 Veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano

È prevista l'estensione, agli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti in Italia e provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano, della disposizione<sup>50</sup> applicabile ai veicoli oggetto di acquisto intraUE, per i quali, ai fini della relativa immatricolazione o successiva voltura l'acquirente italiano è tenuto ad allegare alla relativa richiesta una copia del mod. F24 Elide riferito al versamento dell'IVA effettuato in occasione della prima cessione interna.

## 21 Crediti INPS ed INAIL: dal 1.7.2024 nuove regole per la compensazione in F24

Dal 1.7.2024 anche ai fini dell'utilizzo in compensazione tramite mod. F24 dei crediti previdenziali sussiste l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate<sup>51</sup>. L'utilizzo è consentito a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito<sup>52</sup>.

Le compensazioni dei crediti INPS di qualsiasi importo potranno essere effettuate a decorrere dai seguenti momenti, differenziati a seconda del soggetto<sup>53</sup>:

- Datore di lavoro non agricolo:
  - dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge ovvero dal 15° giorno successivo alla relativa presentazione (se tardiva); ovvero
  - dalla data di notifica delle note di rettifica passive.
- Datore di lavoro agricolo che versa la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola:
  - dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.
- Lavoratore autonomo iscritto alla Gestione IVS artigiani e commercianti oppure alla Gestione separata INPS:
  - dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

La compensazione è esclusa per le aziende committenti relativamente ai compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata.

La compensazione dei crediti INAIL, di qualsiasi importo, può essere effettuata a condizione che i crediti certi, liquidi ed esigibili siano registrati negli archivi dell'Istituto<sup>54</sup>.

## 22 Dal 1.7.2024 divieto di compensazioni in F24 per i soggetti con importi scritti a ruolo superiori ad € 100.000

Dal 1.7.2024<sup>55</sup> sarà esclusa la possibilità di compensazione nel mod. F24 dei crediti tributari e contributivi ai soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della Riscossione per importi complessivamente su-

48 Art. 1, c. 92, lett. c)

49 Sono state soppresse le parole: « 25 per cento del» nell'art. 68, c. 7, lett. d) del TUIR

50 Di cui all'art. 1, c. 9 e 9-bis del DL n. 262/2001

51 Integrazione dell'art. 37, c. 49-bis del DL n. 223/2006

52 Art. 1, c. 94, lett. a), 95 e 96

53 nuovo c. 1-bis dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97

54 nuovo c. 1-ter dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97

55 Art. 1, c. 94, lett. b) e c. 96

periori a € 100.000 per i quali<sup>56</sup>:

- i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti;

ovvero

- non siano in essere provvedimenti di sospensione.

L'impossibilità di compensazione viene meno a seguito dalla completa rimozione delle violazioni contestate.

### **23 Cessazione e apertura di nuove partite IVA**

I contribuenti<sup>57</sup>

- ai quali l'Ufficio abbia notificato un Provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA in relazione al periodo di attività (mancanza di effettivo esercizio dell'attività, inadempimento degli adempimenti fiscali e al sussistere di specifici profili di rischio);

e

- che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione della partita IVA;

potranno richiedere l'apertura di una nuova partita IVA, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al Provvedimento di cessazione della partita IVA:

- solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a € 50.000;
- in tale ipotesi è altresì prevista, in ogni caso, l'irrogazione della sanzione di € 3.000.

### **24 Obbligo per le imprese italiane di assicurarsi dagli eventi catastrofici**

Le imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro Imprese, sono tenute a stipulare entro il 31.12.2024 contratti assicurativi a copertura dei danni ai<sup>58</sup> terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni<sup>59</sup>.

Del mancato rispetto di tale obbligo se ne dovrà tenere conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici<sup>60</sup>.

### **25 Indennità ISCRO per i soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS**

Dal 2024 viene introdotta a regime l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)<sup>61</sup>, a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo<sup>62</sup>. In particolare i predetti soggetti devono rispettare i seguenti requisiti:

- a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al DL n. 48/2023.
- c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a € 12.000, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT rispetto all'anno precedente;

<sup>56</sup> introduzione del nuovo c. 49-quinquies all'art. 37 del DL n. 223/2006

<sup>57</sup> Art. 1, c. 99 – introduzione del nuovo c. 15-bis.3 all'art 35 del DER633/72

<sup>58</sup> La normativa fa riferimento ai beni di cui all'articolo 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del c.c.

<sup>59</sup> Art. 1, c. 101

<sup>60</sup> Art. 1, c. 102

<sup>61</sup> Art. 1, c. 142-155

<sup>62</sup> ex art. 53, c. 1 del TUIR

- e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

I requisiti di cui ai punti a) e b) devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'ISCRO.

Per usufruire dell'indennità in esame il lavoratore deve presentare all'INPS, in via telematica, entro il 31.10 di ciascun anno di fruizione un'apposita domanda. L'indennità in esame è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda. La stessa è erogata per 6 mensilità, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non può superare € 800 mensili ed essere inferiore a € 250 mensili.

Per far fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento a regime dell'indennità in esame è previsto un aumento dal 2024 dello 0,35% dell'aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo (l'aliquota sarà pertanto pari al 26,07%).

## 26 Esclusione dei titoli di Stato dall'ISEE

Nella determinazione dell'ISEE è prevista, fino al valore complessivo di € 50.000, l'esclusione<sup>63</sup>:

- dei titoli di Stato<sup>64</sup>;
- dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

## 27 Autorizzazione di spesa per la Sabatini-Ter per il 2024

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, sono stati stanziati il 2024 € 100 milioni a favore dei finanziamenti di cui alla c.d. Sabatini-Ter.

## 28 Estensione del bonus carburanti per autotrasporto di beni in conto terzi alle spese di luglio 2022

È stato esteso alle spese sostenute nel mese di luglio 2022<sup>65</sup> il bonus carburanti per autotrasporto di beni in conto terzi<sup>66</sup> (nel limite massimo di € 20 milioni).

Tale bonus viene riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 12% della spesa sostenuta a favore delle imprese:

- esercenti l'attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t;
- iscritte nell'Albo autotrasportatori di beni per in conto terzi<sup>67</sup>.

Il bonus in esame<sup>68</sup>:

- è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 ed operano i seguenti limiti:
  - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti<sup>69</sup>;
  - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI<sup>70</sup>;
- è tassato ai fini IRPEF, IRES e IRAP;
- rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti nega-

63 Art. 1, c. 183

64 di cui all'art. 3 del DPR n. 398/2003

65 Art. 1, c. 296

66 contributo di cui all'art. 14, c. 1, lett. a), terzo periodo del DL n. 144/2022, c.d. "Decreto Aiuti-ter"

67 di cui all'art. 24-ter, c. 2, lett. a), n. 1 del D.Lgs n. 504/95

68 In considerazione dell'espressa non applicazione del c. 1-bis dell'art. 14 del DL n. 144/2022

69 ex art. 34 della L. n. 388/2000


70 ex art. 1, c. 53 della L. n. 244/2007

- *tivi*<sup>71</sup>;  
• non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*  
*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*

Handwritten signatures of Peter Biella and Alan Engle.